

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2019/680 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2019

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 30 luglio 2018 <sup>(2)</sup> («il parere del CSSC») che la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 5 % e che il suo impiego è sicuro solo nei prodotti applicati sulla cute e non in quelli che possono comportare un'esposizione per inalazione.
- (2) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 5 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (3) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

<sup>(2)</sup> SCCS/1594/18.

## ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«31	3,3'-(1,4-fenilene)bis (5,6-difenil-1,2,4-triazina)	Phenylene Bis-Diphenyltriazine	55514-22-2	700-823-1		5 %	Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.»	